

**Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 628/2015/R/eel**

**DELIBERAZIONE 14 FEBBRAIO 2013  
57/2013/R/COM**

**DISPOSIZIONI IN MERITO AI PRIMI PROCESSI GESTITI DAL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO SETTLEMENT**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 14 febbraio 2013

### **VISTI:**

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/73/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: Testo integrato del settlement o TIS), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 129/10; la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10; la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com (di seguito: deliberazione 132/2012/R/com);
- il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10 (di seguito: DCO 14/10);
- il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 35/11 (di seguito: DCO 35/11);
- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, DCO 481/12/R/com (di seguito: DCO 481/12/R/com).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Elettrici e dell’Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente unico, un Sistema Informatico Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- l’Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 definisce i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del Sistema Informativo Integrato (SII), individua nell’Acquirente unico il Gestore del SII (di seguito: Gestore) ed in particolare:
  - il comma 2.2 stabilisce che compete all’Autorità l’identificazione e la definizione delle attività che devono essere gestite mediante il SII e dei criteri con cui devono essere sviluppate le modalità operative delle stesse;
  - l’articolo 5 stabilisce che il Gestore debba garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni e la loro salvaguardia nel tempo. A tal fine, il Gestore si dota di adeguate procedure per garantire che ogni accesso ai dati contenuti nel SII sia tracciabile e sia univocamente riferibile agli utenti autorizzati;
  - l’articolo 6 stabilisce gli aspetti organizzativi finalizzati al funzionamento complessivo del SII e in particolare che il Gestore definisce le linee guida, le specifiche tecniche, le modalità operative di attuazione e di funzionamento del SII, dandone tempestiva informativa all’Autorità;
- le disposizioni riportate nella legge 27/12 in tema di dati contenuti nel SII prevedono che il SII raccolga anche i dati relativi alle misure dei consumi dei suddetti punti e che l’Autorità adegui i propri provvedimenti in materia in modo da favorire la trasparenza informativa e l’accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal SII.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il DCO 35/11 l’Autorità ha delineato il percorso iniziale di implementazione del SII individuando le modalità di avvio dell’esercizio del SII, tenendo conto del fatto che il completamento della definizione dei processi da esso gestiti sarà oggetto di successive consultazioni;
- in esito al citato DCO 35/11, il percorso di attuazione implementato dall’Autorità prevede la costituzione iniziale del Registro centrale ufficiale del SII (di seguito: RCU) e la parallela automazione dei processi e, in dettaglio, si articola nelle seguenti tre fasi:
  - una fase iniziale in cui avviene il popolamento del RCU e vengono fornite le prime prestazioni da parte del SII, individuate tenendo conto delle esigenze di sviluppo delle fasi successive;
  - una seconda fase in cui il SII rende disponibili progressivamente la maggior parte dei processi, anche se in una configurazione “minima”; ciò significa che risiede nel RCU solo il *set* minimo di dati, mentre può rendersi necessario che altri dati debbano essere scambiati tra utenti e imprese distributrici nel modo

- tradizionale (bilaterale) oppure utilizzando il SII come agente centrale delle comunicazioni;
- una terza fase in cui il SII fornisce in modo completo tutte le prestazioni previste e i processi sono gestiti a regime;
- in particolare, con il DCO 35/11, l’Autorità ha previsto di rendere disponibili, già nella prima fase di avvio del SII, le seguenti prestazioni razionalizzate relative a processi già regolati:
  - la consegna, in ottica centralizzata, dei dati di cui all’articolo 36 del TIS (Anagrafica ex-TIS);
  - la determinazione e la comunicazione dei CRPU a Terna;
- con la deliberazione 79/2012/R/com, l’Autorità ha approvato il Regolamento di funzionamento del SII, ai sensi dell’articolo 2, della deliberazione ARG/com 201/10 ed ha:
  - individuato i soggetti tenuti ad accreditarsi al SII in qualità di Utenti;
  - stabilito che le procedure di accreditamento, al fine di consentire l’avvio della fase 1 secondo le tempistiche prospettate nel DCO 35/11, siano ultimate entro il 31 dicembre 2012;
- con la deliberazione 132/2012/R/com, l’Autorità ha definito le modalità di popolamento e aggiornamento del RCU; in particolare, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere, coerentemente con quanto proposto nel DCO 35/11, che il set di dati costituenti il RCU, al termine della prima fase di popolamento, costituisca il punto di partenza per la successiva gestione, da parte del SII, di tutte le variazioni che interessano la relazione tra punto di prelievo, Utenti interessati al punto e cliente finale titolare del medesimo punto (ad esempio in seguito alla gestione dei processi relativi all’attivazione e disattivazione di punti, *switching* etc.);
- con la medesima deliberazione 132/2012/R/com, è stata, inoltre, prevista una prima fase di popolamento del RCU del SII in cui:
  - con riferimento ai punti di prelievo non serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela siano caricati tutti i dati relativi alla Tabella 1, allegata alla citata deliberazione;
  - con riferimento ai punti di prelievo serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela siano, invece, caricati i soli dati relativi al POD e ai dati fiscali del cliente finale e, in assenza di quest’ultimi, il nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
- inoltre, il comma 2.3, della medesima deliberazione 132/2012/R/com, stabilisce che successivamente al termine previsto per il popolamento del RCU, ciascuna impresa distributrice è tenuta ad aggiornare i dati rilevanti, di cui al comma 1.1, entro il termine di ciascun mese secondo le modalità e le tempistiche di dettaglio definite dal Gestore;
- in esito al DCO 14/10 è emerso un orientamento favorevole da parte degli operatori ad affidare al SII processi anche diversi dallo *switching*, quali, ad esempio, le funzioni sussidiarie dell’aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, nell’ambito della quale secondo il modello attuale Terna si avvale delle imprese distributrici.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il DCO 481/12/R/com, l’Autorità ha:

- proposto di rivedere le modalità di identificazione e aggiornamento della relazione tra punto di prelievo, contratti funzionali all'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (trasporto) e dispacciamento, contratti di vendita e cliente finale, anche al fine di consentire per il tramite del SII l'esecuzione di nuove prestazioni finalizzate alla gestione commerciale del cliente;
- illustrato gli orientamenti relativi ai processi che si intende prioritariamente affidare alla gestione del SII;
- con riferimento alle proposte relative al secondo alinea del precedente punto, il DCO 481/12/R/com descrive i primi processi che si intendono rendere disponibili per il tramite del SII, secondo la seguente classificazione:
  - processi che tradizionalmente sono effettuati su richiesta dall'utente del dispacciamento e che modificano la relazione di sistema (di seguito: Processi di sistema), descritti al paragrafo 5;
  - processi che interessano in buona parte aspetti relativi alla gestione commerciale del cliente, quali, ad esempio, la possibilità che il venditore possa consultare e/o modificare informazioni relative al punto di prelievo e che non modificano la relazione di sistema (di seguito: Processi commerciali), descritti al paragrafo 6;
- tra i primi Processi di sistema che si intende prioritariamente affidare alla gestione del SII, coerentemente con quanto già illustrato nel DCO 35/11, sono state identificate alcune prestazioni finalizzate alla determinazione e messa a disposizione dei dati rilevanti ai fini del settlement mensile (Anagrafica ex-TIS, coefficienti di ripartizione del prelievo attribuiti a ciascun utente del dispacciamento o CRPU, valori del prelievo residuo di area o PRA e delta PRA), resi attualmente disponibili agli utenti del dispacciamento nell'ambito del tradizionale rapporto bilaterale con le imprese distributrici e con Terna;
- per consentire la messa disposizione agli utenti del dispacciamento dei dati rilevanti ai fini del settlement mensile e di primi processi commerciali da effettuare per il tramite del SII, coerentemente con le disposizioni di cui al comma 2.3 della deliberazione 132/2012/R/com, nel DCO 481/12/R/com è stato proposto che il termine temporale per l'aggiornamento dei dati del RCU sia:
  - il settimo giorno precedente la fine di ciascun mese con riferimento ai dati di cui alla Tabella 1 della citata deliberazione 132/2012/R/com;
  - l'ultimo giorno di ciascun mese con riferimento ai dati di cui alla Tabella 2 della citata deliberazione 132/2012/R/com,
 e che l'aggiornamento sia effettuato tenendo conto delle variazioni intercorse nel periodo di riferimento registrate entro il giorno 20 di ciascun mese;
- in relazione alle tempistiche di implementazione della messa a disposizione dei dati rilevanti ai fini del settlement mensile è stato proposto che l'invio di tali dati avvenga per il tramite del SII da aprile 2013;
- infine, in esito ai controlli effettuati dal Gestore del SII nella prima fase di popolamento del RCU, nel DCO 481/12/R/com è espressa la necessità, al fine di rendere efficace il processo di popolamento e di successivo aggiornamento, che le imprese distributrici confermino i dati trasmessi coerentemente alle Specifiche Tecniche previste e alle eventuali ulteriori indicazioni e regole di dettaglio definite dal Gestore.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento ai contenuti del DCO 481/12/R/com, i soggetti interessati hanno espresso una generale condivisione in relazione alle proposte in tema di messa a disposizione per il tramite del SII dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile, ivi inclusi quelli relativi al PRA e al delta PRA, esprimendo tuttavia la necessità, con riferimento all'entrata in vigore delle proposte formulate, di effettuare una fase di "parallelo gestionale" in cui verificare la congruenza dei dati ad oggi trasmessi dai distributori e i dati elaborati e messi a disposizione dal SII;
- inoltre, sono state formulate le seguenti osservazioni puntuali:
  - è stata evidenziata la necessità di prevedere che la centralizzazione per il tramite del SII dei flussi inerenti il PRA avvenga anche con riferimento alle comunicazioni relative alle rettifiche di PRA;
  - è stato specificato che i termini definiti per l'aggiornamento mensile dei dati del RCU dovrebbe tener conto di un periodo necessario per l'elaborazione dei suddetti dati, tra la loro estrazione e la loro trasmissione al SII;
  - è stato richiesto di considerare che i dati rilevanti costituenti il RCU di cui alla Tabella 1 della deliberazione 132/2012/R/com siano anche resi disponibili alle imprese distributrici;
- con riferimento alle tempistiche di implementazione è stato evidenziato, in relazione all'aggiornamento dei dati rilevanti costituenti il RCU dei punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela ai sensi della deliberazione 132/2012/R/com, la necessità di rendere operativo tale aggiornamento a decorrere dal mese di luglio 2013.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

con riferimento ai dati rilevanti, costituenti il RCU, di cui alla deliberazione 132/2012/R/com, risulta necessario prevedere una deroga ulteriore con riferimento ai punti di prelievo non attivi, per i quali non sono disponibili i dati di cui alla Tabella 1 allegata alla medesima deliberazione, funzionale a garantire che il RCU sia comunque popolato e successivamente aggiornato annoverando anche tali punti di prelievo.

**RITENUTO:**

- opportuno che l'avvio del SII consenta di eliminare le inefficienze conseguenti all'eterogeneità dei formati e contenuti dei flussi informativi da e verso i differenti distributori ed in particolare che nella prima fase di implementazione del SII tale obiettivo sia conseguito sin da subito con la consegna centralizzata dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile;
- opportuno dar luogo all'implementazione delle proposte di cui al DCO 481/12/R/com, relative alle prestazioni finalizzate alla determinazione e messa a disposizione dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile, con riferimento all'Anagrafica ex-TIS, ai CRPU e al PRA e delta PRA;
- necessario, a tal fine, prevedere che le suddette informazioni funzionali al *settlement* mensile siano messe a disposizione in via esclusiva e centralizzata per il tramite del SII a decorrere dal mese di luglio 2013, sulla base dei dati costituenti il RCU, aggiornato mensilmente, e dei dati appositamente inviati dalle imprese distributrici di riferimento in relazione al PRA e delta PRA;

- opportuno prevedere che, già a partire da aprile 2013, il SII metta a disposizione degli utenti del dispacciamento i suddetti dati funzionali al *settlement* mensile, al fine di consentire un adeguato periodo di parallelo gestionale che consenta alle imprese distributrici e agli utenti del dispacciamento di adeguare i rispettivi sistemi informativi al fine di rendere efficace la messa a disposizione e ricezione dei dati nei termini di cui al precedente alinea;
- opportuno accogliere, in merito alle tempistiche di invio dei dati funzionali all'aggiornamento mensile del RCU ad opera delle imprese distributrici, quanto segnalato da alcune imprese stesse in relazione alla necessità di prevedere che il termine ultimo per la trasmissione dei dati al SII debba garantire almeno 3 giorni lavorativi dalla data a cui tali dati devono risultare aggiornati;
- opportuno consentire che il SII, in una fase iniziale, esegua le attività di propria competenza nel periodo di un giorno lavorativo;
- necessario, conseguentemente, che la trasmissione dei dati funzionali all'aggiornamento mensile del RCU avvenga secondo le seguenti tempistiche:
  - a) entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente al sestultimo giorno di ciascun mese, con riferimento ai dati costituenti il RCU di cui alla tabella 1 della deliberazione 132/2012/R/com;
  - b) entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente all'ultimo giorno di ciascun mese, con riferimento ai dati di cui alla Tabella 2 della deliberazione 132/2012/R/com;
 e che i suddetti dati siano riferiti alla situazione consolidata al terzo giorno lavorativo antecedente a tali termini;
- necessario prevedere che i dati associati a ciascun punto di prelievo non attivo contenuti nel RCU, siano, in deroga a quanto stabilito al comma 1.1 della deliberazione 132/2012/R/com, esclusivamente il dato di cui alla lettera a) della Tabella 2 allegata alla medesima deliberazione e che tali dati siano aggiornati con le medesime tempistiche di cui alla lettera b) del precedente alinea;
- necessario che il Gestore del SII definisca le Specifiche Tecniche del processo di popolamento e aggiornamento del RCU, comprendenti il dettaglio dei flussi informativi standardizzati in esito alle previsioni riportate nel presente provvedimento, nonché le Specifiche Tecniche del Processo di trasmissione agli utenti del dispacciamento e Terna degli obblighi informativi previsti ai sensi TIS relativi ai dati rilevanti del *settlement*, anche al fine di rendere disponibili alle imprese distributrici gli esiti del processo di aggiornamento.

**RITENUTO, INOLTRE:**

- necessario modificare il TIS prevedendo:
  - a) che il SII determini mensilmente, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 17 del TIS, i CRPU di ciascun utente del dispacciamento, sulla base dei dati aggiornati contenuti nel RCU;
  - b) che il SII renda disponibili a Terna e agli utenti del dispacciamento i CRPU determinati mensilmente ai sensi della precedente lettera a);
  - c) che il SII renda disponibili agli utenti del dispacciamento i dati relativi ai punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento in prelievo di ciascun utente nel mese successivo (Anagrafica ex-TIS);

- d) precisi obblighi informativi a carico delle imprese distributrici nei confronti del SII;
- e) la messa a disposizione per il tramite del SII dei dati afferenti al PRA e al delta PRA;
- necessario prevedere che fino all'implementazione dei processi gestiti a regime nel SII l'aggiornamento dei dati di Anagrafica ex-TIS, e conseguentemente dei coefficienti di ripartizione del prelievo (CRPP) funzionali alla determinazione dei CRPU, avvenga con l'aggiornamento mensile dei dati RCU;
- prevedere che le imprese distributrici adeguino i dati trasmessi ai fini dell'aggiornamento del RCU coerentemente alle Specifiche Tecniche previste e alle eventuali ulteriori indicazioni e regole di dettaglio definite e rese note dal Gestore.

**RITENUTO, INFINE:**

- necessario modificare la deliberazione 132/2012/R/com, al fine di prevedere quali dati le imprese distributrici debbano inviare al SII ai fini del popolamento e aggiornamento del RCU, con riferimento ai punti di prelievo non attivi;
- necessario che il Gestore includa nelle Specifiche Tecniche funzionali al suddetto popolamento e aggiornamento indicazioni relative ai punti di prelievo di cui al precedente punto;
- necessario rimandare a successivo provvedimento l'implementazione delle ulteriori proposte contenute nel DCO 481/12/R/com

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09*

- 1.1 A decorre dall'1 luglio 2013, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09:
- a) all'articolo 1, comma 1.1, dopo "fascia oraria" è inserito "Gestore: è il Gestore del SII";
  - b) all'articolo 1, comma 1.1, dopo "punti di immissione/prelievo trattati monorari" è inserito "RCU è il Registro Centrale Ufficiale del SII;
  - c) all'articolo 1, comma 1.1, dopo "settlement mensile" è inserito "SII è il Sistema Informativo Integrato istituito di cui all'Art.1bis della legge n. 129/2010;
  - d) all'articolo 2, comma 2.1, la lettera e) è sostituita con la seguente lettera "lettera e) definisce gli obblighi informativi a carico delle imprese distributrici, di Terna e del SII, relativi alla attività di cui alle precedenti lettere b), c), e d);
  - e) all'articolo 8, comma 8.2, dopo le parole "imprese distributrici" sono inserite le parole "e del SII";
  - f) all'articolo 17, comma 17.4, le parole "dalle imprese distributrici di riferimento entro il sest'ultimo giorno del mese precedente" sono sostituite dalle parole "dal SII sulla base dei dati contenuti nel RCU";
  - g) all'articolo 21, dopo il comma 21.5 è inserito il seguente comma:

- “21.6 I CRPP determinati ai sensi del presente articolo sono trasmessi dalle imprese distributrici al SII ai fini dell’aggiornamento del RCU secondo le tempistiche di cui ai commi 36.2 e 36.3.”
- h) il comma 36.2 è sostituito dal presente comma:  
“36.2 Ai fini della determinazione dei CRPU e dell’aggiornamento del RCU, ciascuna impresa distributtrice determina e comunica al SII:  
a) i CRPP relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale che sono stati attivati nel mese corrente ed inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell’Acquirente Unico, oppure attualmente inseriti nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico e che dal mese successivo saranno inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell’Acquirente Unico ;  
b) i CRPP determinati su base annuale ai sensi dell’Articolo 21 relativi a ciascun punto di prelievo localizzato nel proprio ambito territoriale.”;
- i) dopo il comma 36.2 è inserito il seguente comma:  
“36.3 Le comunicazioni di cui al precedente comma 36.2 devono essere effettuate entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente al sestultimo giorno:  
a) di ciascun mese per i dati di cui alla lettera a);  
b) del mese di maggio per i dati di cui alla lettera b).”;
- j) all’articolo 37, comma 37.1 la lettera d) è soppressa;
- k) all’articolo 38, comma 38.1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
“e) ai fini della determinazione convenzionale dell’energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione:  
i. determina e trasmette al SII entro il giorno 20 il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente relativo alla propria area di riferimento;  
ii. trasmette al SII entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo antecedente al sest’ultimo giorno di ciascun mese il valore del delta PRA del mese corrente.”;
- l) dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente articolo:  
**“Articolo 38bis**  
*Obblighi informativi propri del TIS*
- 38bis.1 Il SII rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento diverso dall’Acquirente Unico, secondo le specifiche tecniche da esso definite entro sestultimo giorno di ciascun mese:  
a) l’elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente a partire dal mese successivo;  
b) i CRPU relativi al mese successivo ad esso attribuiti;

- c) il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente relativo a ciascuna area di riferimento;
- d) il valore del delta PRA del mese corrente di ciascuna area di riferimento.

38bis.2 Il SII rende disponibili a Terna, secondo le specifiche tecniche da esso definite entro primo giorno lavorativo successivo al 20 di ciascun mese:

- a) il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente relativo a ciascuna area di riferimento;
  - b) CRPU attribuiti a ciascun utente del dispacciamento relativi al medesimo mese.”;
- m) all’articolo 39, comma 39.1 la lettera c) è soppressa;
  - n) all’articolo 42, comma 42.1 prima dei due punti le parole “e d)” sono cancellate;
  - o) all’articolo 42, comma 42.1, alla lettera b) le parole “e al fine della determinazione dei CRPU” sono cancellate;
  - p) all’articolo 42, dopo il comma 42.3 è inserito il seguente comma:  
 “42.3bis Qualora un’impresa distributrice non trasmetta al SII i dati di cui al comma 36.2 nei termini previsti ai sensi del comma 36.3 il SII utilizza:  
 a) ai fini della determinazione e trasmissione dei CRPU agli utenti del dispacciamento e a Terna, gli ultimi dati comunicateli;  
 b) qualora necessario aggiorna il CRPU dell’Acquirente unico ai sensi del comma 17.3.”;
  - q) all’articolo 42, dopo il comma 42.3bis è inserito il seguente comma:  
 “42.3ter Qualora un’impresa distributrice di riferimento non trasmetta al SII i dati di cui al comma 38.1 lettera e), ai fini della messa a disposizione del PRA a Terna e agli utenti del dispacciamento il SII utilizza i dati del medesimo del medesimo mese dell’anno precedente.”;
  - r) all’articolo 42, comma 42.4, le lettere b) e c) sono soppresse;
  - s) all’articolo 43, comma 43.1, le parole alla lettera b) “e ai fini della determinazione convenzionale dell’energia prelevata e del prelievo residuo d’area” sono soppresse;
  - t) all’articolo 43, comma 43.1, la lettera c) è sostituita con la seguente:  
 “c) il sestultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono per le comunicazioni ai fini della determinazione dell’energia oraria convenzionale di competenza di ciascun utente del dispacciamento con riferimento a punti corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica”;
  - u) all’articolo 43, dopo il comma 43.1 è inserito il seguente comma:  
 “43.1bis Ai fini della determinazione dell’energia oraria convenzionale di competenza di ciascun utente del dispacciamento i dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 36.2 e 38.1 lettera e), punto i), acquisiscono carattere definitivo:  
 a) entro le ore 24 del medesimo giorno dell’invio previsto ai sensi del comma 36.3, per le comunicazioni di cui al comma 36.2;

- b) il giorno 20 del mese successivo a quello cui tali dati si riferiscono per le comunicazioni di cui al comma 38.1 lettera e), punto i.”;
- v) all’articolo 43, il comma 43.2 le parole “e del prelievo residuo di area” sono soppresse;
- w) all’articolo 43, il comma 43.3 dopo le parole “lettera c)” sono aggiunte le parole “e di cui al comma 43.1bis”;
- x) all’articolo 43, il comma 43.4 è sostituito dal presente comma:
  - “43.4 Qualora, in un mese e in una fascia oraria, un CRPU non nullo sia attribuito ad un utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento non sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria, le imprese distributrici della medesima area possono rettificare il valore dei CRPP contenuti nel RCU anche successivamente al termine di cui al comma 43.1bis, purché ciò avvenga entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui il predetto CRPU si riferisce. In tale caso:
    - a) il SII aggiorna il CRPU dell’Acquirente Unico relativo al medesimo mese e alla medesima fascia oraria ai sensi del comma 17.3 ed evidenzia a Terna la variazione intercorsa;
    - b) Terna attribuisce nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria al predetto utente del dispacciamento una quota del prelievo residuo di area pari a zero
    - c) Terna attribuisce nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria all’Acquirente Unico una quota del prelievo residuo di area determinata sulla base del CRPU aggiornato ai sensi della precedente lettera b).
- y) all’articolo 47, il comma 47.1 è soppresso;
- z) all’articolo 47, il comma 47.3 è soppresso;
- aa) all’articolo 79, dopo il comma 79.5 è inserito il presente comma:
  - “79.6 In caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII funzionale all’aggiornamento mensile del RCU da parte dell’impresa distributtrice ai sensi del comma 3.2, lett. a), della deliberazione 14 febbraio 2013, 57/2013/R/com, l’indennizzo automatico è determinato in base alla Tabella 6 e corrisposto all’utente del dispacciamento dall’impresa distributtrice. In tal caso, il SII rende noto a ciascun utente del dispacciamento la data di ricevimento effettivo della medesima comunicazione”;
- bb) all’articolo 79, dopo il comma 79.6 è inserito il presente comma:
  - “79.7 In caso di mancata coerenza fra la compilazione della Tabella 1 della deliberazione 132/2012/R/COM e delle curve orarie messe a disposizione ai sensi del comma 36.1 lettera a), l’indennizzo automatico è determinato in base alla Tabella 8, ad esclusione dei punti di prelievo attivati nel corso del mese e dei punti di prelievo cessati a partire dal sestultimo giorno fino al termine del mese precedente, e corrisposto all’utente del dispacciamento dall’impresa distributtrice.”;
- cc) all’articolo 79bis, al comma 79.bis2 le parole “ai commi 47.2, 47.3 e 47.4” sono sostituite dalle parole “ai commi 47.2, 47.4 e 79.7”;
- dd) all’articolo 79bis, dopo il comma 79.bis2 è inserito il seguente comma:

“79.bis3 Per l’anno 2013 gli obblighi informativi di cui al comma 36.2 e 36.3 e le previsioni di cui ai commi 42.3bis, 43.1bis e 43.4 sono sospesi.”.

1.2 A decorrere dall’1 gennaio 2014, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09:

- a) all’articolo 70, comma 70.1, in entrambe le lettere b) e d) dopo le parole “lettera b) e” sono aggiunte le parole “al SII i dati di cui alla”;
- b) all’articolo 70, comma 70.2, nella lettera b, punto i) sono cancellate le parole “e lettera e), punto i);
- c) all’articolo 70, comma 70.2, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:  
“c) entro il 20 maggio determina e comunica al SII i dati di cui al comma 38.1, lettera e), punto i) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.”;
- d) all’articolo 70, comma 70.4, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:  
“c) comunica al SII l’esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 70.2, lettera c).”;
- e) all’articolo 71, la lettera b) del comma 71.1 è soppressa;
- f) all’articolo 71 le lettere b) e d) del comma 71.2 sono sopresse;
- g) all’articolo 71, comma 71.3, dopo le parole “dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi dell’articolo 70” sono aggiunte le parole “o rese disponibili dal SII rispettivamente dell’articolo 71bis”;
- h) all’articolo 71, il comma 71.4 è soppresso;
- i) dopo l’articolo 71 è aggiunto il seguente articolo:

#### **“Articolo 71bis**

##### *Obblighi informativi propri del SII*

71bis.1 Entro il 25 maggio di ciascun anno il SII rende disponibili a Terna:

- a) i dati del prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora dell’anno precedente qualora aggiornato a seguito di rettifiche di *settlement*;
- b) i dati del prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente, qualora aggiornato a seguito di rettifiche tardive.

71bis.2 Entro il 15 luglio di ciascun anno il SII rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento:

- a) i dati del prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora dell’anno precedente qualora aggiornato a seguito di rettifiche di *settlement* e il prelievo
- b) i dati del prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente, qualora aggiornato a seguito di rettifiche tardive.

71bis.3 Entro il 15 dicembre di ciascun anno il SII rende disponibili a Terna a ciascun utente del dispacciamento i dati del prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora del primo semestre dell’anno in corso, qualora aggiornato a seguito di rettifiche di *settlement*.

71bis.4 Entro il 20 giugno di ciascun anno il SII rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di

riferimento e a ciascuna ora del mese di luglio dell'anno precedente, qualora aggiornato a seguito di rettifiche di *settlement*.”.

## **Articolo 2**

*Modifiche alla deliberazione 132/2012/R/com*

ABROGATO

## **Articolo 3**

*Aggiornamento dei dati rilevanti costituenti il RCU*

ABROGATO

## **Articolo 4**

*Disposizioni per l'anno 2013*

- 4.1 Entro il sest'ultimo giorno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2013 il Gestore del SII è tenuto a determinare, con riferimento al mese successivo, i CRPU associati a ciascun utente del dispacciamento secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 17 del TIS.
- 4.2 Ciascuna impresa distributrice di riferimento è tenuta a trasmettere al SII nei mesi di aprile, maggio e giugno 2013:
  - a) entro il giorno 20 il PRA in ciascuna ora del mese precedente relativo alla propria area di riferimento;
  - b) entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo antecedente al sest'ultimo giorno di ciascun mese il valore del delta PRA del mese corrente.
- 4.3 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 4.1 il Gestore del SII:
  - a) mette a disposizione di ciascun utente del dispacciamento, i dati rilevanti costituenti il RCU ad esso associati di cui alla Tabella 1 della deliberazione 132/2012/R/com nonché i CRPU determinati ai sensi del comma 4.1;
  - b) mette a disposizione di TERNA i CRPU relativi a ciascun utente del dispacciamento determinati ai sensi del comma 4.1;
  - c) rende disponibili a Terna e agli utenti del dispacciamento i dati di PRA e delta PRA di ciascuna area di riferimento raggruppati per zona.
- 4.4 L'aggiornamento dei dati di cui alla Tabella 2 e della Tabella 3 della deliberazione 132/2012/R/com, in deroga a quanto previsto all'articolo 3 avviene fino al mese di giugno 2013 secondo le medesime modalità e tempistiche previste nel processo di popolamento del RCU e definite nelle relative Specifiche Tecniche predisposte dal Gestore del SII.
- 4.5 A decorrere dal mese di luglio 2013, qualora un'impresa distributrice non trasmetta al SII i dati di cui al precedente comma 3.2 nei termini previsti, il SII utilizza:
  - a) ai fini della determinazione e trasmissione dei CRPU agli utenti del dispacciamento e a Terna ai sensi del comma 38.bis del TIS gli ultimi dati comunicateli;
  - b) qualora necessario, aggiorna il CRPU dell'Acquirente unico ai sensi del comma 17.3 del TIS.

## **Articolo 5**

### *Disposizioni transitorie e finali*

- 5.1 Il Gestore del SII entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento pubblica:
  - a) le Specifiche Tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU, comprendenti il dettaglio dei flussi informativi standardizzati in esito alle previsioni riportate nel presente provvedimento;
  - b) le Specifiche Tecniche del Processo di trasmissione agli utenti del dispacciamento e Terna degli obblighi informativi previsti ai sensi TIS relativi ai dati rilevanti del *settlement* mensile secondo quanto previsto nel presente provvedimento.
- 5.2 Terna presenta all'Autorità, entro il 1 giugno 2013, una proposta di integrazione e modifica al Codice di Rete recante regole applicative della disciplina del *settlement* in esito alle disposizioni riportate nel presente provvedimento. La proposta di modifica del Codice di rete si intende verificata positivamente qualora l'Autorità non si pronunci nei successivi 15 giorni.
- 5.3 Copia del presente provvedimento è trasmessa all'Acquirente Unico e a Terna.
- 5.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE

*Guido Bortoni*